

COSA E' IL SISTEMA ECM

IL PROGRAMMA NAZIONALE DI ECM

ECM: CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

COSA SONO I CREDITI FORMATIVI ECM

QUANTI CREDITI FARE?

CHI E' TEMPORANEAMENTE ESONERATO DALL'OBBLIGO DELL'ECM

IL PROGRAMMA NAZIONALE DI ECM

La Formazione continua è un requisito essenziale per la corretta prassi e per il mantenimento dell'abilitazione all'esercizio professionale di ogni operatore sanitario. La verifica periodica dell'abilitazione professionale consiste nella certificazione del mantenimento di adeguati livelli di conoscenze professionali e del miglioramento delle competenze proprie del profilo di appartenenza.

Si rileva comunque che il d.d.l. governativo sulle professioni sanitarie non mediche (A. C. 3236) già prevede al riguardo che "l'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria non medica è sottoposta a verifica periodica con modalità identiche a quelle previste per la professione medica".

E' per questo che, in tutti i Paesi del mondo, sono nati i programmi di Educazione Continua in Medicina (ECM) che comprendono l'insieme **organizzato e controllato** di tutte le attività formative, teoriche e pratiche, promosse da una Azienda Ospedaliera o una Struttura dedicata alla Formazione in campo sanitario con lo scopo di mantenere elevata la professionalità degli operatori della Sanità. Il conseguimento dei crediti formativi ECM è dunque obbligatorio.

Gli articoli 16-bis e 16-ter del D. Leg.vo 502/1992 prevedono l'obbligo formativo per tutti gli "operatori sanitari" dipendenti, convenzionati o liberi professionisti.

L'articolo 2, comma 357 della legge 244/07, legge Finanziaria 2008, ha reso operativo il "Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 1 agosto 2009.

Destinatari del programma sono "tutti gli operatori sanitari che direttamente operano nell'ambito della tutela della salute individuale e collettiva, indipendentemente dalle modalità di esercizio dell'attività, compresi dunque i liberi professionisti".

Gli Ordini e Collegi, le Associazioni accreditate e le rispettive Federazioni Nazionali "si collocano all'interno del sistema quali soggetti del tutto legittimati ad esercitare una propria funzione di responsabilità e garanzia dei professionisti e delle attività da questi svolte verso i

cittadini”.

ECM: CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

La professionalità di un operatore della Sanità può venire definita da tre caratteristiche fondamentali:

Il possesso di conoscenze teoriche aggiornate (sapere);

Il possesso di abilità tecniche o manuali (fare);

Il possesso di capacità comunicative e relazionali (essere).

Il rapido e continuo sviluppo della medicina, delle conoscenze biomediche e l'accrescersi continuo delle innovazioni tecnologiche e organizzative, inducono l'operatore della sanità a mantenersi "aggiornato e competente".

COSA SONO I CREDITI FORMATIVI ECM

I Crediti formativi ECM sono una misura dell'**impegno** che ogni professionista della Sanità dedica annualmente all'aggiornamento ed al miglioramento del livello qualitativo della propria professionalità.

Il credito è riconosciuto in funzione della qualità dell'attività formativa e del tempo ad essa dedicato in ragione delle specifiche professionalità. A titolo esemplificativo, una giornata di formazione completamente dedicata alla ECM, ai **massimi livelli qualitativi** riconosciuti dalla Commissione nazionale, corrisponde a circa a 10 crediti formativi.

QUANTI CREDITI FARE?

La quantità di crediti ECM che ogni professionista della sanità deve acquisire per il periodo 2008-2010 è di 150 crediti ECM sulla base di 50 minimo 25, massimo 75 ogni anno. Per questo triennio, possono essere considerati nel calcolo dei 150 crediti, anche 60 già acquisiti negli anni precedenti.

CHI E' TEMPORANEAMENTE ESONERATO DALL'OBBLIGO DELL'ECM

E' esonerato dall'obbligo dell'ECM il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento e laurea specialistica),

previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000;

corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;

formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 “Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;

corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l'AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990, per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza).

Sono esonerati, altresì, dall'obbligo ECM i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

SITOGRAFIA

www.salute.gov.it/ecm/ecm.jsp

www.agenas.it/educazione_continua_medicina.html

www.cogeaps.it